



Lega Nazionale Dilettanti Delegazione Provinciale di Genova

Via Dino Col 4/4 – 16149 Genova
Numero unico L.N.D. Liguria: 010-995151
Pronto A.I.A. Provinciale: 349-7169191
E-Mail: genova.segretario@lnd.it
Pec: lnddelgenova@pec.it
Sito Internet: liguria.lnd.it



Stagione Sportiva 2024/2025 Comunicato Ufficiale N°38 del 17 Dicembre 2024

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI GENOVA

7. RISULTATI e GIUSTIZIA SPORTIVA

Elenco risultati

SECONDA CATEGORIA

RISULTATI UFFICIALI GARE DEL 07/12/2024

Si trascrivono qui di seguito i risultati ufficiali delle gare disputate

GIRONE D - 9 Giornata - A			
CAMPO LIGURE IL BORGO	- SAN GIORGIO	-	D

D – attesa decisione giudice

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Avv. **Francesco Andrianopoli**, nella seduta del 17/12/2024 ha adottato le decisioni che di seguito integralmente si riportano:

GARE DEL CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

GARE DEL 7/12/2024

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara CAMPO LIGURE IL BORGO - SAN GIORGIO

La Società CAMPO LIGURE IL BORGO ha inoltrato ricorso richiedendo dichiararsi l'irregolarità della gara CAMPO LIGURE IL BORGO - SAN GIORGIO del 7/12/2024, assumendo che la gara sarebbe stata viziata da un asserito errore tecnico di cronometraggio del Direttore di Gara, che non avrebbe provveduto a recuperare adeguatamente il tempo perso durante una interruzione dell'incontro, determinata da una colluttazione tra due calciatori (SAVERIO MACCIO) della Società CAMPOLIGURE IL BORGO e MATTEO TRUCCO della Società ASD SAN GIORGIO) verificatosi al 40' p.t.

Tale ricorso è stato preannunciato mediante comunicazione inviata via p.e.c. al Comitato Regionale Liguria LND, senza però trasmetterla anche alla controparte SAN GIORGIO, come espressamente imposto e previsto dall'art. 67.1 C.G.S.: tale omissione rende quindi inammissibile il ricorso.

E' stato in ogni caso richiesto al Direttore di Gara un supplemento di rapporto, al fine di verificare, anche ai sensi dell'art. 65, comma 1, lett. b), CGS, la sussistenza di eventuali irregolarità nella disputa dell'incontro emergenti dagli atti ufficiali, e quindi rilevabili anche d'ufficio.



In tale supplemento di rapporto il D.D.G. ha precisato, con valenza di prova legale assistita da fede privilegiata, che in occasione dell'evento di cui trattasi il gioco è rimasto fermo per cinque minuti, tutti integralmente recuperati: al singolo minuto di recupero che sarebbe stato concesso, in assenza della colluttazione di cui trattasi, sono stati infatti aggiunti cinque minuti, disponendo una estensione del tempo di gioco di sei minuti complessivi.

Tale descrizione collima con le risultanze del referto di gara e con le tempistiche e gli orari di conclusione dell'incontro ivi indicati; la circostanza risulta inoltre essere stata chiarita ad entrambe le società nell'immediatezza dei fatti e confermata anche dall'Osservatore Arbitrale ivi presente.

La regolarità della disputa dell'incontro viene quindi confermata anche nel merito, a prescindere dall'inammissibilità delle istanze della ricorrente.

P.Q.M.

Questo Giudice Sportivo dichiara inammissibile il ricorso, conferma il risultato conseguito sul campo e dispone incamerarsi la tassa reclamo.

Conferma le sanzioni in relazione agli eventi disciplinarmente rilevanti verificatisi durante l'incontro già assunte.

**Il Segretario Provinciale
Italo Boero**

**Il Delegato Provinciale
Claudio Bianchi**

Publicato ed affisso all'albo della Delegazione Provinciale in Genova il 17 Dicembre 2024

